SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 552)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALONE, RUFFINO, PAGANI Antonino, IANNI, FRACASSI, PINTO Michele, D'AMELIO, DE CINQUE, DELLA PORTA, GALLO, LAPENTA, SCARDACCIONE, SANTALCO, D'AGOSTINI, D'ONOFRIO, CASTELLI, PATRIARCA, DI LEMBO, MASCARO, FIMOGNARI e TAMBRONI ARMAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1984

Trattamento economico ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, nonchè agli avvocati dello Stato

Onorevoli Senatori. – 1. — La materia del trattamento economico dei magistrati costituisce uno degli aspetti più delicati della disciplina del loro rapporto d'impiego, in quanto più di altre incide sull'autonomia e indipendenza dei singoli magistrati e si riflette sulla pari dignità delle varie magistrature, principi tutti garantiti dalla Costituzione.

In armonia con tali principi sin dal 1951 il legislatore ha seguito la linea di tendenza di fissare contestualmente il trattamento economico di tutti i magistrati, determinando altresì stabili rapporti di corrispondenza fra le varie qualifiche previste nei diversi ordinamenti.

Peraltro la situazione di fatto oggi riscontrabile non corrisponde appieno all'accennata linea di tendenza, in quanto i magistrati ordinari percepiscono, oltre allo stipendio, la speciale indennità prevista dall'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, men-

tre i magistrati della Corte dei conti percepiscono retribuzioni sensibilmente superiori a quelle corrisposte a tutti gli altri magistrati di qualifica equiparata.

Tale situazione si pone oggettivamente come causa di gravissime sperequazioni e tensioni, sfociate in un considerevole numero di ricorsi giurisdizionali, tuttora pendenti, intesi ad eliminare le differenzazioni descritte.

Di tale problema si diedero carico le forze politiche nel corso della precedente legislatura, tanto che l'8 gennaio 1981 la Camera votò un ordine del giorno che impegnava il Governo a predisporre una disciplina che attuasse la perequazione ed omogeneizzazione retributiva di tutte le magistrature.

Un primo tentativo di realizzare detta perequazione si concretò nella presentazione, da parte del Govenno, di un disegno di legge (atto Senato n. 1268) che dettava una

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nuova disciplina dell'indennità prevista dalla legge n. 27 del 1981.

Tale disegno di legge fu approvato dal Senato.

In sede di esame da parte della Camera (atto n. 2348) emerse, però, l'insufficienza, ai fini perequativi suindicati, del provvedimento e il Ministero di grazia e giustizia ritenne opportuno presentare taluni emendamenti intesi a dettare una disciplina chiara ed unitaria della valutazione economica delle anzianità di servizio.

Nella tabella *B*, allegata alla legge finanziaria (legge 26 aprile 1983, n. 130), fu anche previsto un apposito stanziamento per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1983.

Lo scioglimento delle Camere impedì, però, la conclusione dell'iter legislativo.

L'urgenza del problema e l'aggravarsi delle tensioni nelle categorie interessate, anche perchè nei confronti di altre categorie di dipendenti pubblici sono state dettate apposite norme per una migliore valutazione economica delle anzianità, inducono a riportare immediatamente la questione all'attenzione del Parlamento, che costituisce la sede più qualificata per superare le incertezze derivanti da una disciplina confusa e frammentaria.

- 2. Con l'articolo 1 si prevede che la speciale indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sia attribuita, in via definitiva e con la stessa decorrenza, a tutto il personale contemplato dalla legge 2 aprile 1979, n. 97.
- 3. Con l'articolo 2 si detta una disciplina delle anzianità di servizio unica per tutte le magistrature, a decorrere dal 1º luglio 1983.

La norma prevede, nel primo comma, una maggiorazione dello stipendio base nella misura del 6 per cento per ogni biennio, per un massimo di otto bienni, e nella misura del 2,50 per cento per ogni biennio successivo di servizio prestato in ogni qualifica o livello retributivo e, nel secondo comma, la valutazione delle anzianità pregresse al passaggio di qualifica o livello retributivo

nella percentuale indicata nell'articolo stesso.

La percentuale suindicata e il limite di bienni computabili trovano riscontro nella analoga disciplina vigente per i docenti universitari, per i dirigenti statali e per gli ufficiali (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869; decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310).

Nel comma successivo sono valutati, in misura differenziata: a) le anzianità maturate nelle magistrature diverse da quella di appartenenza; b) il servizio prestato in pubbliche amministrazioni in carriera direttiva o livelli funzionali equiparati nonchè le attività professionali previste per l'accesso in carriera dai singoli ordinamenti del personale contemplato dal disegno di legge.

Quest'ultima previsione trova giustificazione nel fatto che per talune magistrature l'accesso in carriera è subordinato all'acquisizione di esperienze presso pubbliche amministrazioni o con l'esercizio di altre qualificate attività, sicchè sembra giusto che tali periodi di tempo rilevino ai fini della determinazione del trattamento economico spettante.

Negli altri commi è disciplinata la valutazione delle anzianità di servizio in carriera direttiva o livelli funzionali equiparati, escluse quelle di cui alla precedente lettera b), e, per i magistrati di nomina diretta, del servizio prestato nella qualifica di direttore generale od equiparato dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

La rilevanza delle anzianità acquisite presso diverse amministrazioni o magistrature agevola, poi, la mobilità del relativo personale e migliora, nell'interesse dello Stato, il reclutamento mediante concorsi di secondo grado, generalmente previsti per le magistrature amministrative.

4. — Con l'articolo 3 si stabilisce che la nuova disciplina delle anzianità sostituisca ogni altra diversa normativa. Con ciò si elimina ogni incertezza derivante dalle varie disposizioni oggi vigenti.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5. Con l'articolo 4 si pone, in applicazione dei principi generali sul divieto di reformatio in peius, una norma di salvaguardia che garantisca le posizioni economiche già acquisite.
- 6. La copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della normativa proposta è assicurata per il secondo semestre 1983 dallo stanziamento di cui alla tabella *B* allegata alla legge finanziaria n. 130 del 1983 nonchè dalla somma di lire 5.400

milioni stanziata nel bilancio del 1983 del Ministero del tesoro — elenco numero 6 — in relazione all'atto Camera n. 2348; e per l'anno 1984 dallo stanziamento di lire 105.400 milioni previsto nella legge di bilancio dello stesso anno, così distinti: lire 100 miliardi nella tabella 2 — elenco n. 6, « Amministrazioni diverse » — del Ministero del tesoro e lire 5.400 milioni, nello stesso elenco n. 6 della tabella 2 del Ministero del tesoro, alla voce « Ministero di grazia e giustizia ».

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si applicano, in via definitiva e con la stessa decorrenza, a tutto il personale contemplato dalla legge 2 aprile 1979, n. 97.

Art. 2.

Con decorrenza 1º luglio 1983, al personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, sono attribuiti, sugli stipendi iniziali di ciascuna qualifica o livello retributivo, per ogni biennio di permanenza nella qualifica o livello retributivo, scatti del 6 per cento per i primi otto bienni e successivi scatti biennali del 2,50 per cento da computarsi sul trattamento conseguito con l'ottavo scatto del 6 per cento.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui al comma precedente, le anzianità complessivamente maturate nella carriera di appartenenza sono valutate al conseguimento della qualifica o livello retributivo superiore.

Sono valutate come prestate nella carriera di appartenenza:

- a) le anzianità maturate nelle magistrature o nell'Avvocatura dello Stato secondo le tabelle di equiparazione economica vigenti;
- b) le anzianità di servizio prestato in pubbliche amministrazioni in carriera direttiva o livelli funzionali equiparati o i periodi anche di attività professionale prescritti per l'accesso in carriera dai singoli ordinamenti del personale contemplato dalla presente legge;
- c) un terzo delle anzianità di servizio prestato in pubbliche amministrazioni in carriera direttiva o livelli funzionali equiparati, escluse quelle di cui alla precedente lettera b).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le anzianità di cui alla precedente lettera c) non possono comunque essere riconosciute in misura superiore a tre anni.

Ai magistrati di nomina diretta sono altresì integralmente valutate all'atto della nomina le anzianità di servizio prestato nella qualifica di dirigente generale o equiparata dello Stato o di pubbliche amministrazioni nonchè i periodi di attività anche professionale equiparabile, risultante dall'atto di nomina.

Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 3.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi.

Art. 4.

La normativa di cui all'articolo 2 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianità, agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 5.

Al personale contemplato dal precedente articolo 1, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1º luglio 1983, uno sti-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI = DOCUMENTI

pendio inferiore a quello spettante a tale data, è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica, pari alla differenza fra i due stipendi.

Art. 6.

Ogni incremento retributivo, indennità o compenso comunque attribuito, in futuro, a singola categoria contemplata dalla presente legge è esteso di diritto alle altre.